



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

PROT. N. 4692 DECRETO N. 9 DEL 24.10.2019

Oggetto: Comune di Serramanna. Intervento sostitutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e dell'art. 9, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Fissazione termine per provvedere.

- VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.
- VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il *“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”*.
- VISTA la nota datata 15 ottobre 2019 (prot. 17016) acclarata al protocollo della Direzione Generale degli enti locali e finanze al n. 41985 in data 17 ottobre 2019, con la quale i consiglieri comunali, sig.ri Carlo Pahler, Michele Melis, Giacomo Dettori, Moralvia Montis, Manuela Ortu, del gruppo consiliare *“Progetto Serramanna”*, lamentano la mancata convocazione del consiglio comunale richiesta con carattere di urgenza in data **26 settembre 2019** (prot. n. 15776), indirizzata al sindaco e al presidente del consiglio comunale di Serramanna, così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 del regolamento del consiglio comunale dello stesso comune.
- VISTA la nota datata 17 ottobre 2019 – quindi ventuno giorni dal 26 settembre - acclarata al protocollo della Direzione Generale degli enti locali e finanze al n. 42359 in data 22 ottobre 2019, il Sindaco del comune di Serramanna ha riscontrato la nota prot. 17016 del 15.10.2019 - senza peraltro indirizzarla ai consiglieri richiedenti la convocazione – evidenziando che *“...l'art. 18 del vigente regolamento del consiglio comunale al comma 3 prevede espressamente che qualora, come nel caso di specie, il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DECRETO N. 9
DEL 24.10.2019

un esame de un dibattito generale, senza adottare deliberazione o risoluzionii, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare, per cui si è rimasti in attesa che fosse integrato il suddetto presupposto al fine di non incorrere in una evidente lesione del diritto all'ufficio degli altri consiglieri che non sarebbero stati in grado di partecipare attivamente al dibattito."

CONSIDERATO che a seguito della precitata nota prot. 17016, il Direttore Generale degli enti locali e finanze, con nota prot. n. 42030 del 18 ottobre 2019, ha invitato il Presidente del consiglio comunale di Serramanna a rispettare i termini e le modalità disposte dal regolamento del consiglio comunale e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e a convocare e riunire il consiglio comunale entro il termine di 20 giorni, per la trattazione dell'argomento richiesto nella nota prot. n. 15776 del 26 settembre 2019, evidenziando che in difetto sarebbero state attivate le procedure di intervento sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

VISTA la nota datata 19 ottobre 2019 acclarata al protocollo della Direzione Generale degli enti locali e finanze al n. 42426 in data 22 ottobre 2019, con la quale il sig. Carlo Pahler, in qualità di consigliere di minoranza del gruppo consiliare "Progetto Serramanna", ha comunicato che alla data del 19 ottobre 2019 - quindi ventitré giorni dal 26 settembre - il Presidente del consiglio comunale di Serramanna non aveva ancora provveduto a convocare il consiglio, a seguito della richiesta di un quinto dei consiglieri, così come disposto dal comma 2 art. 39 del d.lgs. n.267/2000, evidenziando che alla medesima data "*non è mai seguito alcun sollecito di integrazione documentale e/o informazione da parte dell'Ufficio di presidenza e/o sindaco*" e, infine, ha comunicato di aver provveduto all'invio della relazione integrativa in data 18 ottobre 2019.

RILEVATO al riguardo che l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che "*il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*" E



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DECRETO N. 9

DEL 24.10.2019

pertanto tale disposizione configura un obbligo del Presidente del consiglio comunale di procedere alla convocazione dell'organo assembleare senza alcun riferimento alla necessaria adozione di determinazioni, da parte del consiglio stesso.

RILEVATO altresì che il medesimo art. 39, al comma 5, prevede che *“In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, in base al comma 5, previa diffida, provvede il prefetto”*.

ATTESO che l'orientamento che vede riconosciuto e definito *«il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del consiglio medesimo»* come *«diritto»* dal legislatore è, ormai ampiamente consolidato e la questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è orientata nel senso che al presidente del consiglio spetti solo la verifica formale del prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno.

VISTO l'art. 33, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “potere sostitutivo regionale” il quale dispone che “In caso di mancata adozione, nel termine previsto, da parte degli enti locali, di atti obbligatori previsti dalla presente legge, si applica la disciplina sul potere sostitutivo regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). ...”.

VISTO l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n.8, il quale dispone che “le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DECRETO N. 9
DEL 24.10.2019

ACCERTATO pertanto, che sussistono i motivi per avviare le procedure relative all'intervento sostitutivo, assegnando al predetto ente un termine di quattordici giorni dal ricevimento del presente decreto per provvedere in merito alla convocazione del consiglio comunale.

DECRETA

Art.1 Il Presidente del consiglio del comune di Serramanna entro il termine di quattordici giorni dal ricevimento del presente decreto è tenuto a convocare il consiglio comunale per la trattazione dell'argomento richiesto dal Gruppo consiliare "Progetto Serramanna", con la nota prot. n. 15776 del 26 settembre 2019, così come disposto dall'art. 39, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.267/2000.

Art.2 Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 1, sarà nominato un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva ai sensi dell'art. l'art. 5 bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 della legge regionale 4 febbraio 2016 e dall'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9;

Art.3 Il Presidente del consiglio del comune di Serramanna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nel sito Internet della Regione e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

L'Assessore

F.to Avv. Quirico Sanna